

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

C.F. 92045550131

Sede legale:

Piazzale V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinolario.it
protocollo@autoritabacinolario.it
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI PER IL SERVIZIO DI PONTILISTA AGGIUNTIVO.



Approvato con Deliberazione C.d.A. n. 6 del 12 febbraio 2026



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

C.F. 92045550131

Sede legale:
Piazzale V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinolario.it
protocollo@autoritabacinolario.it
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI PER IL SERVIZIO DI PONTILISTA.

Art. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità di quantificazione, assegnazione ed erogazione di contributi per il parziale rimborso delle spese sostenute dai Comuni aderenti all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, per l'istituzione del servizio estivo di pontilista, da svolgersi nel periodo di riferimento 01 maggio – 30 settembre.

Art. 2 – MODALITA' DI RICHIESTA CONTRIBUTO

I Comuni aderenti interessati inoltrano la richiesta di contributo per il servizio in oggetto mediante Posta Elettronica Certificata all'Autorità di Bacino entro la data fissata annualmente e comunicata agli stessi. L'istanza prevede la compilazione di apposita scheda dalla quale risultino i pontili oggetto del servizio, il numero delle fermate del servizio pubblico di linea nel periodo di riferimento specificamente definito.

Art. 3 – METODO QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo per l'erogazione del servizio di pontilista per fermate aggiuntive della Navigazione Pubblica non potrà superare il 70% dell'importo complessivo delle spese sostenute e dimostrate, così come previsto dall'art. 11 dello specifico Regolamento dell'Autorità di Bacino. Le spese sostenute per le quali viene richiesto il contributo devono essere dichiarate al netto di eventuali contributi già richiesti o erogati da altri Enti per il medesimo servizio.

La quantificazione preliminare del contributo da assegnare dietro presentazione di istanza è determinata dalla somma di una quota fissa per ogni singolo pontile, già comprendente un numero di fermate pari a 200, e in una quota variabile per ciascuna fermata aggiuntiva oltre alle 200 già computate nella quota fissa, all'interno del periodo di riferimento 1° maggio/30 settembre di ciascun anno.

Lo schema di calcolo è il seguente:

**(Quota fissa pari a €. _____ x pontile comprese 200 fermate) +
(n. ___ ulteriori fermate oltre le 200 x €. _____)**

Art. 4 - RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa all'Autorità di Bacino entro la data comunicata ai beneficiari in sede di assegnazione del contributo. La documentazione da inviare dovrà comprendere gli atti di incarico ai soggetti incaricati del servizio di pontilista e relativi mandati di pagamento, con il totale delle spese effettivamente sostenute per il servizio di pontilista. Alla documentazione andrà allegata apposita scheda riportante il calcolo complessivo dell'importo richiesto, il numero dei

pontili, il numero delle fermate e il periodo di effettivo servizio. Ai fini della determinazione del numero di fermate fa fede l'orario ufficiale della Navigazione Lago di Como.

Dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione con la quale si confermi la veridicità dei dati contenuti nella scheda, nonché la sussistenza o meno di contributi concessi da altri Enti per il medesimo servizio con la relativa quantificazione.

Art. 5 – LIQUIDAZIONE

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di opportuna verifica della documentazione pervenuta da parte degli uffici dell'Autorità di Bacino e secondo le disponibilità economiche annualmente a disposizione a bilancio. L'entità del contributo inizialmente comunicato potrà essere ridimensionata sulla base delle spese effettivamente sostenute e non coperte da altre entrate, nel rispetto del limite del 70% di cui al precedente Art. 3.